

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
1° giugno 1995 *

Nella causa C-182/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati

* Lingua processuale: l'italiano.

membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori C. Gulmann (relatore), presidente di Sezione, P. Jann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 30 marzo 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- 1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 29 giugno 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183, pag. 9), e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE (GU L 198, pag. 16), è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario.

- 2 L'art. 13, n. 1, della direttiva 89/392 e l'art. 3, n. 1, della direttiva 91/368 prescrivono che gli Stati membri adottino entro il 1° gennaio 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle dette direttive.
- 3 La Commissione sostiene che, non provvedendo in tal senso entro il 1° gennaio 1992, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario.
- 4 Il governo italiano non contesta che le direttive 89/392 e 91/368 non siano state trasposte entro il termine impartito. Esso rileva ciò nondimeno che il parere motivato 28 maggio 1993 è stato emesso allorché erano in fase di emanazione due direttive recanti modifica della direttiva 89/392, e cioè la direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/44/CEE (GU L 175, pag. 12), e la direttiva del Consiglio 22 luglio 1993, 93/68/CEE (GU L 220, pag. 1). Il ricorso sarebbe stato poi proposto quando ancora non era scaduto il termine per il recepimento delle due direttive di modifica. Ne consegue, secondo la convenuta, che il ricorso della Commissione è diretto a far dichiarare il mancato adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano ad una disciplina comunitaria che non è più attuale. L'inadempimento di cui trattasi sarebbe quindi solo un inadempimento formale sul quale non potrebbe basarsi un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato. Il governo italiano conclude che il ricorso della Commissione è irricevibile per carenza di interesse ad agire.
- 5 A questo proposito, va anzitutto rilevato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, puntualmente richiamata dalla Commissione, questa, nell'esercizio delle competenze spettantile ai sensi dell'art. 169 del Trattato, non deve dimostrare il proprio interesse ad agire in quanto, nell'interesse generale della Comunità, è tenuta d'ufficio a vigilare sull'applicazione delle disposizioni del Trattato da parte degli Stati membri (sentenza 4 aprile 1974, causa 167/73, Commissione/Francia, Racc. pag. 359, punto 15).

6 Va poi sottolineato che il fatto che le istituzioni comunitarie procedano a modifiche delle direttive non è sufficiente per dispensare gli Stati membri dall'obbligo di conformarsi alle direttive stesse entro i termini impartiti.

7 Il governo italiano osserva inoltre che il recepimento dell'intera normativa in materia è stato previsto con la legge n. 146/94, e che il provvedimento di recepimento è in corso di emanazione.

8 Dato che la trasposizione delle direttive non si è realizzata, si deve considerare fondata la censura di inadempimento dedotta dalla Commissione.

9 Occorre, di conseguenza, dichiarare che, la Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 89/392 e alla direttiva 91/368, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario.

Sulle spese

10 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

- 1) La Repubblica italiana, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1989, 89/392/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e alla direttiva del Consiglio 20 giugno 1991, 91/368/CEE, che modifica la direttiva 89/392/CEE, è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi del diritto comunitario.

- 2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Gulmann

Jann

Edward

Puissochet

Sevón

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 1° giugno 1995.

Il cancelliere

Il presidente della Quinta Sezione

R. Grass

C. Gulmann